## CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

CNA CREDITO S.R.L. - MEDIAZIONE CREDITIZIA con sede legale in Rimini (RN) Piazza L. Tosi nº 4, Cod. Fisc. - P. IVA - iscrizione Registro Imprese RN n. 03837870405, R.E.A. RN - 310692, Elenco OAM Mediatori Creditizi n. M322 del 29/01/2015, P.E.C.: cnarimini.credito@cert.cna.it , Capitale Sociale Euro 50.000 i.v., Socio Unico CNA Associazione Territoriale di Rimini, in persona dell'Amministratore Unico Sig. Bianchi Fabio, di seguito più brevemente "CNA Credito" o "Mediatore Creditizio";

con sede legale / residente in

in persona del titolare/legale

di seguito più brevemente

Via, P.IVA /C.F.

Provincia di rappresentante pro tempore Sig.

"CLIENTE"

PREMESSO CHE

- la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- la mediazione creditizia prevede, quale parte integrante ed essenziale, anche un'attività di consulenza erogata da CNA Credito e finalizzata alla messa in relazione del Cliente con Banche, Intermediari Finanziari o altri soggetti operanti nel settore finanziario;
- la mediazione creditizia svolta da CNA Credito può prevedere lo svolgimento di una prima attività di istruttoria per conto della Banca o dell'intermediario finanziario erogante nonché l'inoltro agli stessi delle richieste di finanziamento sopra citate;
- l'attività di consulenza svolta dal Mediatore Creditizio costituisce pertanto parte integrante del servizio di mediazione creditizia e si sostanzia nell'analisi delle esigenze finanziarie del Cliente, nella definizione della forma di finanziamento più consona alle sue esigenze, nella simulazione di piani economicofinanziari in funzione della forma di finanziamento e dell'attività del Cliente, nell'elaborazione delle informazioni economico-finanziarie fornite dal Cliente per il successivo inoltro alla Banca od Intermediario Finanziario erogante, il tutto con la finalità della messa in relazione di cui sopra:
- il Cliente necessita dell'intervento del Mediatore Creditizio per ottenere la concessione di un finanziamento da utilizzare nell'ambito di attività imprenditoriale o professionale ovvero per scopi estranei e quindi in qualità di "consumatore" persona fisica;
- la forma tecnica di Finanziamento richiesto dal Cliente è meglio descritta al punto 2.1 che segue;
- il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto, da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario e, di consequenza, nulla può essere imputato al Mediatore Creditizio qualora nessuna Banca od Intermediario Finanziario siano effettivamente disponibili a concedere detto finanziamento:
- il Mediatore Creditizio, altresì, non garantisce il Cliente circa l'effettiva applicazione da parte delta Banca od Intermediario Finanziario delle condizioni economiche che siano state oggetto di "simulazione di finanziamento" da parte di CNA Credito, dal momento che il Merito Creditizio, elemento essenziale determinante tali condizioni, risulta essere di esclusiva competenza della Banca od Intermediario Finanziario erogante;
- il Mediatore Creditizio, per facilitare l'accesso al credito, potrà proporre al Cliente la necessità di stipulare contratti per servizi accessori relativi a garanzie assicurative o consortili offerte dai consorzi e dalle cooperative di garanzia fidi connesse al contratto di credito oggetto della richiesta di finanziamento;
- la Mediazione Creditizia sarà svolta da CNA Credito con l'applicazione delle seguenti

## **CONDIZIONI DI SINTESI**

A) Compenso Fisso pari ad Euro 0,00 da pagarsi alla data di sottoscrizione del presente Contratto tramite assegno bancario non trasferibile intestato a CNA CREDITO S.R.L. - MEDIAZIONE CREDITIZIA oppure, al più tardi, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione del presente contratto tramite bonifico bancario, da valersi quale corrispettivo dovuto a CNA Credito per "Analisi del Fabbisogno Economico - Finanziario", da considerarsi quale consulenza svolta da CNA Credito. Il Compenso Fisso è dovuto dal Cliente a prescindere dalla conclusione del Contratto di Finanziamento.

## B) Compenso Variabile pari a

0,00 % da calcolarsi sull'ammontare del finanziamento deliberato dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario da

pagarsi al più tardi entro 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, tramite: B1) mandato alla Banca o all'Intermediario Finanziario con cui il Cliente abbia sottoscritto il Contratto di Finanziamento di pagamento a CNA Credito del compenso; oppure B2) direttamente dal Cliente a CNA Credito con assegno o bonifico bancario.

Il Compenso variabile è dovuto anche nel caso in cui il Contratto di Finanziamento sia concluso oltre il termine di durata del presente contratto ma entro i successivi mesi 6 (sei) e la conclusione del finanziamento sia da ricondurre all'attività svolta da CNA Credito durante la vigenza del presente contratto di

- II Compenso Fisso ed il Compenso Variabile sono esenti IVA ai sensi dell'Art. 10 del DPR n. 633/72, soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis, 2° comma del DPR n. 600/73 oltre che all'imposta di bollo vigente.
- C) Spese, a prescindere dalla conclusione del Contratto di Finanziamento, sostenute e documentate da CNA Credito per conto del Cliente quali ad esempio: postali, bolli, visure catastali, visure protesti, trasferimento presso la sede del Cliente, della Banca o dell'Intermediario Finanziario erogante.
- D) Durata del Contratto di Mediazione: mesi 6 (sei) decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, con obbligo delle parti di non recedere dal contratto per tale periodo (ad eccezione del Cliente che agisce il qualità di "consumatore" che ha facoltà di recedere dal contratto di mediazione creditizia entro 14 giorni dalla sua sottoscrizione con le modalità di cui all'art. 7.1). L'esecuzione del contratto da parte del Mediatore Creditizio inizia dal momento dell'avvenuto pagamento del compenso di cui al punto A) da parte del Cliente;

E) Risoluzione delle Controversie: Arbitro Unico da nominarsi ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Rimini o Tribunale di Rimini per le controversie concernenti il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti,

#### si conviene e si stipula quanto segue

#### 1 - PREMESSE, DEFINIZIONI ED ALLEGATI

- 1.1 Le premesse, nonché gli Allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 1.2 Le definizioni dei Termini utilizzati nel presente Contratto sono meglio descritte come segue.
- 1.2.1 CONTRATTO DI FINANZIAMENTO: si intendono i contratti oggetto della richiesta del Cliente avanzata a CNA Credito, di cui ai punti da 1.2.2 a 1.2.9 che seguono;
- 1.2.2 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE: si Intendono le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali il soggetto finanziatore (Banca od Intermediario Finanziario) si obbliga, ai sensi dell'articolo 1842 c.c., a tenere a disposizione del Cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo oppure a tempo indeterminato ed il cliente ha facoltà di ripristinare la disponibilità;
- 1.2.3 FINANZIAMENTO PER ANTICIPO SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE: si intendono i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c. nonché le operazioni di sconto di portafoglio commerciale;
- 1.2.4 FACTORING (Diretto e Indiretto): Diretto: si intendono gli anticipi erogati a fronte di trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) ad intermediario finanziario specializzato (factor); Indiretto: si intendono i contratti in cui il fornitore cede la globalità dei crediti vantati nei confronti dell'impresa proponente con conseguente anticipazione al fornitore del valore dei crediti e la possibilità, per il fornitore, di ottenere la garanzia sul buon fine dei crediti ceduti (pro soluto);
- 1.2.5 MUTUO IPOTECARIO: Si intendono i contratti di finanziamento che siano assistiti da garanzia ipotecaria e che prevedono il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitate ed interessi;
- 1.2.6 MUTUO CHIROGRAFARIO: si intendono i contratti di finanziamento, che prevedono rimborso tramite pagamento di rate comprensive di capitale ed interessi, con condizioni diverse da quelle di cui al punto precedente 1.2.5
- 1.2.7 FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO: si intendono i finanziamenti eseguibili a tasso di interesse inferiore a quello di mercato, in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza Statale o Regionale oppure di altri Enti della Pubblica Amministrazione;
- 1.2.8 ALTRI FINANZIAMENTI: si intendono i finanziamenti non riconducibili ad una delle definizioni precedenti;
- 1.2.9 LEASING: si intende il contratto di locazione finanziaria mediante il quale un soggetto (locatore) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto (riscatto);
- 1.2.10 ANALISI DEL FABBISOGNO ECONOMICO FINANZIARIO: l'attività di CNA Credito che consiste in una complessiva attività di consulenza e, in particolare: nell'analisi delle esigenze finanziarie del Cliente, nell'analisi dell'offerta creditizia, nella definizione della forma di finanziamento più consona alle sue esigenze, nella simulazione di piani economico-finanziari in funzione della forma di finanziamento e dell'attività del Cliente, nella valutazione della capacità di rimborso del Cliente, nell'elaborazione delle informazioni economico-finanziarie fornite dal Cliente per il successivo inoltro alla Banca od intermediario Finanziario erogante, nella predisposizione della documentazione per la richiesta di finanziamento, nell'assistenza al Cliente e su richiesta dello stesso, presso la Banca o l'Intermediario Finanziario erogante, durante la procedura avente ad oggetto l'esame della richiesta di finanziamento, la sua eventuale integrazione, la deliberazione e l'erogazione dello stesso;
- 1.2.11 BANCA: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, nell'ambito del Territorio della Repubblica Italiana;
- 1.2.12 INTERMEDIARIO FINANZIARIO: Il soggetto iscritto nell'Albo/Elenco previsto dall'Articolo 106 e 112 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 Settembre 1993 n° 385 e successive modificazioni);
- 1.2.13 MEDIAZIONE CREDITIZIA: è l'attività svolta dal Mediatore Creditizio finalizzata, anche attraverso consulenza, a mettere in relazione Banche, Intermediari Finanziari o altri soggetti operanti nel settore finanziario, con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma:
- 1.2.14 MERITO CREDITIZIO: è un giudizio attribuito esclusivamente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario, che esprime la "solvibilità" del soggetto richiedente il Contratto di Finanziamento e, pertanto, ne indica la "rischiosità" in relazione alla capacità di rimborso dello stesso;
- 1.2.15 CAPITALE DELIBERATO DALLA BANCA: è l'importo che nel Contratto di finanziamento risulta essere nella disponibilità del Cliente e rappresenta il risultato dell'attività del Mediatore Creditizio.

### 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il presente contratto ha per oggetto la mediazione creditizia finalizzata alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari a favore del Cliente, di un finanziamento nella forma tecnica di:

) APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	
) FINANZIAMENTO PER ANTICIPO SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE	
) FACTORING () MUTUO IPOTECARIO () MUTUO CHIROGRAFARIO	
) FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO ( ) ALTRI FINANZIAMENTI ( ) LEASING	
per un importo pari ad € - e durata indicativa, farà fede il Contratto di finanziamento, di mesi	0
Importo, durata e forma tecnica del finanziamento oggetto del presente contratto di mediazione potranno essere modificati in conseguenza dell'istruttori	a effettuata da
da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario erogante. La conclusione del Contratto di Finanziamento tra Cliente e Banca/Intermediario Finanzi	ario anche
per importo, durata e/o forma tecnica differenti da quelli inseriti nel presente contratto di mediazione sarà in ogni caso da ricondursi all'attività prestata d	al Mediatore

Creditizio e soggetta quindi a tutte le obbligazioni contenute nel presente contratto di Mediazione Creditizia.

- 2.2 Il Mediatore Creditizio, nell'esecuzione del presente contratto, provvederà: a) ad informare il Cliente sulla gamma dei finanziamenti disponibili; b) fornire la necessaria consulenza per l'analisi dei fabbisogni economico/finanziari del Cliente e le scelte della tipologia di finanziamento finalizzato al soddisfacimento delle necessità manifestate dallo stesso; c) valutazione della capacità di rimborso del Cliente; d) raccogliere le informazioni ed i documenti rilevanti e necessari ai fini della concessione del finanziamento, ivi compreso l'eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario; e) assistere il Cliente su espressa richiesta dello stesso, fino alla stipula del contratto avente ad oggetto il finanziamento concesso, nell'ambito dei rapporti con la Banca o l'intermediario finanziario nonché con ogni altro soggetto (es: Notaio) rilevante ai fini dell'esecuzione del presente contratto.
- 2.3 il reperimento del Finanziamento nella forma tecnica di cui al punto 2.1 sarà effettuata dal Mediatore Creditizio (eventualmente in collaborazione con altro mediatore creditizio) sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e su quelle assunte direttamente dal Mediatore Creditizio, per conto dello stesso Cliente, verso soggetti terzi, indicati espressamente dallo stesso, ivi compreso quelli verso i quali il Cliente intrattiene rapporti di consulenza contabile, amministrativa, fiscale, del personale e simili.

#### 3-OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

- 3.1 Il Mediatore Creditizio è tenuto ai seguenti obblighi:
- a) deve eseguire l'"Analisi del Fabbisogno Economico Finanziario" del Cliente con modalità tali da assicurarne l'adeguatezza al profilo economico del Cliente ed all'entità del finanziamento richiesto:
- b) deve mettere a disposizione del Cliente il "Foglio Informativo" contenente una dettagliata informativa sull'attività di mediazione creditizia, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del relativo servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali: nel caso di offerta fuori sede il Mediatore Creditizio consegna direttamente al Cliente il "Foglio Informativo" acquisendo da questi l'Attestazione di avvenuta consegna;
- c) deve mettere a disposizione del Cliente le "Guide Pratiche" concernenti: i contratti di conto corrente offerti ai consumatori, i mutui ipotecari offerti ai consumatori, il credito ai consumatori e l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'articolo 128-bis del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario). Nel caso di offerta fuori sede il Mediatore Creditizio consegna direttamente al Cliente in tempo utile prima che il contratto sia concluso la "Guida Pratica", qualora trattasi di Credito ai Consumatori, ed un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) in vigore, previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"), acquisendo da questi l'Attestazione di avvenuta consegna;
- d) su richiesta del Cliente e prima della sottoscrizione dello stesso, deve consegnare allo stesso una copia del contratto di mediazione creditizia, contenente tutte le clausole e condizioni idonee per la stipula:
- e) consegnare al Cliente prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento, nel caso in cui questi raccolga le richieste di finanziamento firmate dalla Clientela per il successivo inoltro all'ente erogante, copia del foglio informativo relativi all'operazione di finanziamento offerta dalla banca o dall'intermediario finanziario ovvero, in caso di Cliente che agisce in qualità di "consumatore", consegnare gratuitamente il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (c.d. SECCI, acronimo di Standard European Consumer Credit Information), ossia un modulo standardizzato che riproduce il modello di cui all'allegato II della Direttiva 2008/48/CE, acquisendo apposita dichiarazione di avvenuta consegna;
- f) consegnare gratuitamente, su richiesta del Cliente che agisce in qualità di "consumatore" ed in aggiunta al modulo di cui sopra, copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore;
- g) fornire al Cliente che agisce in qualità di "consumatore" chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti;
- h) non può concludere contratti di finanziamento né può effettuare, per conto di Banche od Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, nonché gli è precluso effettuare, per conto di Banche od Intermediari Finanziari, ogni altra forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna al Cliente di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche e dagli intermediari Finanziari oppure dallo stesso Cliente.
- 3.2 Il Mediatore Creditizio si obbliga a non divulgare né utilizzare le informazioni riservate. Si considerano, ai fini del presente contratto, riservate tutte le informazioni di cui il Mediatore Creditizio verrà a conoscenza in occasione della visione e della consultazione della documentazione fornita dal Cliente.

#### 4- OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 4.1 Il Cliente garantisce il Mediatore Creditizio circa la veridicità delle informazioni fornite, ivi comprese quanto contenuto nei supporti documentali, anche provenienti da terzi indicati dallo stesso Cliente.
- 4.2 Il Cliente è tenuto a fornire al Mediatore Creditizio tutte le informazioni e la documentazione che, ad insindacabile giudizio di CNA Credito, siano necessarie per adempiere al presente contratto e, quindi, per mettere in relazione il Cliente con Banche od Intermediari Finanziari per la conclusione del Contratto di Finanziamento.
- 4.3 Il Cliente, in particolare, è tenuto ad indicare al Mediatore Creditizio gli eventuali protesti elevati a suo carico, i procedimenti civili e penali in corso di cui sia parte, le procedure esecutive a suo carico, le eventuali ipoteche iscritte su diritti reali di cui il Cliente sia titolare nonché i pegni contratti su denaro, beni
- 4.4 Il Cliente, salvo diverso termine concordato con il Mediatore Creditizio, è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione dello stesso, al più tardi entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, tutta la documentazione occorrente par l'Analisi del Fabbisogno Economico Finanziario nonché per la presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca o Intermediario Finanziario.
- 4.5 Il Cliente è consapevole che il mancato rispetto del termini di cui al punto 4.4 che precede, potrebbe pregiudicare, fin dall'inizio e con conseguenze negative per il Cliente, l'attività del Mediatore Creditizio finalizzata alla messa in relazione con Banche o Intermediari Finanziari nonché la positiva conclusione del Contratto di Finanziamento richiesto dal Cliente.
- 4.6 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga al pagamento del Compenso Fisso, di cui al punto 6.1 che segue nonché delle eventuali Spese documentate dal Mediatore Creditizio di cui al punto 6.4 che segue, a prescindere dalla conclusione del Contratto di Finanziamento oggetto di richiesta alla Banca o all'Intermediario Finanziario.

4.7 Il Cliente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto, secondo le modalità e le tempistiche ivi descritte e a comunicare tempestivamente al Mediatore Creditizio ogni atto e/o fatto che possa recar danno a quest'ultimo, anche al fine di permettergli un corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

#### 5 - ESONERO DA GARANZIA E RESPONSABILITA' IN CAPO AL MEDIATORE CREDITIZIO

- 5.1 Il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa il Merito Creditizio che sarà determinato elusivamente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario a cui sarà presentata la richiesta di finanziamento;
- 5.2 Il Mediatore Creditizio, di conseguenza, non garantisce il Cliente circa il rispetto, da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario, delle risultanze derivanti dalle eventuali mere simulazioni di coefficienti o di parametri, che siano stati attribuiti al Cliente da CNA Credito durante la fase di "Analisi del Fabbisogno Economico Finanziario".
- 5.3 Il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa la positiva conclusione dell'attività di Mediazione Creditizia e, di conseguenza, non assume alcuna garanzia circa la effettiva deliberazione da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario a cui sia stata inoltrata la richiesta di finanziamento sottoscritta dal Cliente né assume alcuna garanzia circa l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto, ivi compreso il rispetto della relativa tempistica, né assume garanzia alcuna circa l'entità delle eventuali spese di istruttoria richieste dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario.
- 5.4 Il Mediatore Creditizio non è tenuto a motivare o giustificare la mancata concessione e/o erogazione del finanziamento oggetto della richiesta sottoscritta dal Cliente, in quanto spetta esclusivamente alla Banca o all'Intermediario Finanziario la decisione circa la conclusione del Contratto di Finanziamento.
- 5.5 Se l'attività del Mediatore Creditizio ha quale oggetto la messa in relazione del Cliente con una Banca oppure con un Intermediario Finanziario per la concessione di un "Finanziamento a tasso agevolato", il Mediatore Creditizio non assume alcuna garanzia verso il Cliente circa l'effettivo concorso agli interessi in base a disposizioni legislative e/o decisioni assunte da parte di Pubbliche Amministrazioni e pertanto nulla gli potrà essere imputato, circa la mancata erogazione della agevolazione sugli interessi.

#### 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1 Per lo svolgimento dell'"Analisi del Fabbisogno Economico - Finanziario", il Mediatore Creditizio ha diritto ad un Compenso Fisso pari ad Euro

**0,00** a prescindere dalla conclusione del Contratto di Finanznaimento di cui al punto 2.1, da pagarsi mediante Assegno Bancario non trasferibile, alla data di sottoscrizione del presente contratto oppure, al più tardi, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, mediante assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario: il Compenso Fisso è esente IVA ex art. 10 DPR n. 633/72, soggetto a ritenuta d'acconto ex art. 25 Bis c. 2 DPR n. 600/73 e all'imposta di bollo vigente. 6.2 In caso di conclusione, tra il Cliente e la Banca o Intermediario Finanziario, del Contratto di Finanziamento di cui al punto 2,1 nel termine di vigenza del presente Contratto, il Mediatore Creditizio ha diritto a un **Compenso Variabile** pari a **0,00** % (compenso esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/72,

soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 Bis, 2° comma del DPR n.600/73 e all'imposta di bollo vigente) da calcolarsi sulla somma capitale deliberata dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario.

- 6.3 Il compenso di cui al punto 6.2 che precede sarà pagato dal Cliente con le seguenti modalità e termini: a) mandato alla Banca o all'Intermediario Finanziario con cui il Cliente abbia sottoscritto il Contratto di Finanziamento di pagamento a CNA Credito del compenso; oppure b) direttamente dal Cliente a CNA Credito con assegno o honifico bancario
- 6.4 Il Mediatore Creditizio ha diritto al rimborso, a prescindere dalla conclusione del Contratto di Finanziamento, delle spese documentate sostenute per conto del Cliente quali ad esempio: postali, bolli, visure catastali, visure protesti, trasferimento presso la sede del Cliente, della Banca o dell'Intermediario Finanziario erogante. 6.5 Il compenso di cui al punto 6.2 che precede, sarà dovuto dal Cliente, anche nell'ipotesi in cui la conclusione del Contratto di Finanziamento di cui al punto 2.1, sia avvenuta tra il Cliente e la Banca od Intermediario Finanziario, oltre il termine di durata del presente contratto ma entro i successivi mesi 6 (sei) ed a condizione che la conclusione sia da ricondurre all'attività posta in essere dal Mediatore Creditizio durante la vigenza dello stesso. In tal caso, il compenso sarà pagato dal Cliente a semplice richiesta scritta del Mediatore Creditizio ed entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quello di ricezione della richiesta.

#### 7 - DURATA

- 7.1 Il presente contratto ha una durata di mesi 6 (sei) decorrenti dalla sottoscrizione delle parti del contratto e per tale periodo di tempo le parti si obbligano a non recedere dal presente contratto. Il Cliente che agisce in qualità di "consumatore" ha in ogni caso diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di mediazione a mezzo semplice comunicazione con conferma di ricevimento, senza che nulla gli possa venire addebitato a qualunque titolo (dunque a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata RR).
- 7.2 L'esecuzione del presente contratto ha inizio dal momento dell'effettivo pagamento da parte del cliente del compenso di cui al punto 6.1 del paragrafo "Condizioni economiche".

## 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI "PRIVACY"

Ai sensi e per gli effetti di cui al RGDP e successive modifiche (normativa sulla tutela della privacy), le parti si impegnano affinché i dati di entrambe siano trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento contrattuale ed all'osservanza di obblighi di legge, nei limiti previsti dall'informativa sulla privacy di cui all'Allegato E al presente contratto.

CNA Credito S.r.l. – Mediazione Creditizia è unico titolare del trattamento dei dati relativi al Cliente, così come da consenso informato di cui all'Allegato E del presente contratto.

## 9 - RECLAMI - CONTROVERSIE

- 9.1 I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del mediatore creditizio in Rimini (RN), Piazza L. Tosi n. 4), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
- 9.2 Le controversie concernenti il presente contratto di mediazione creditizia o i rapporti ad esso connesso, saranno di competenza esclusiva del Foro di Rimini, fatta salva l'applicazione del Foro generale del consumatore qualora diverso ed applicabile.
- 9.3 La clientela può ricorrere al procedimento di mediazione ai sensi dell'art 4 del D.lgs. n. 28/2010 accedendo ai benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

10 _	MODIFICHE EL	INTECDAZIONI .	COMUNICAZIONE	TDA I E DADTI
IU-		, IN I EURAZIUNI :	CUMUNICAZIONE	IRA LE PARTI

10.1 Eventuali modifiche ed integrazioni di qualsiasi natura al presente Contratto, compresi gli Allegati, previamente concordate tra le Parti, potranno essere introdotte esclusivamente attraverso forma scritta, anche per il tramite di scambio di corrispondenza da effettuarsi tramite fax, posta elettronica certificata o raccomandata a/r. 10.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Contratto, dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi che ciascuna di esse elegge quale proprio domicilio: a) per CNA Credito S.r.l. – Mediazione Creditizia Piazza L. Tosi n. 4, Rimini (RN), tel. 0541/760211 fax 0541/791734 P.E.C.: cnarimini.credito@cert.cna.it

		_				_
b) per il Cliente -	n. ,	0		P.E.C.		0
11.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente dichiara che il Mediatore Creditizio ha dato ampia informazione dei diritti del Cliente derivanti dalla Normativa in materia di Trasparenza.  11.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Mediatore Creditizio dichiara che la sottoscrizione del presente Contratto è stata effettuata dal Cliente nella persona del Sig.						
		nato a		0	il	00/01/1900
residente in 0			n.		CF	0
il quale ha prodotto copia del documento	di identita	a che rimane allegato al pre	sente contratto.			
			Timbro CNA Credito S. Timbro Dipendente Firma Dipendente	ct.		
12 - ALLEGATI Allegato E: Informativa Privacy Allegato F: Ordine Irrevocabile di Bonifico Allegato G: Attestazione di avvenuta consegna documenti per la Trasparenza delle Condizioni Contrattuali per i Mediatori Creditizi Copia del documento di identità del firmatario						
Per il Mediatore Creditizio L'Amministratore Unico – Sig. Bianchi F	abio				Per il Cliente	
Mules	-			x		
Rimini,						
Si approvano specificamente, ai sensi e Mediatore Creditizio; 6. Condizioni econ						
Per il Mediatore Creditizio L'Amministratore Unico – Sig. Bianchi F	abio				Per il Cliente	
/h /						
/				<b>X</b>		
Rimini,						

FIRMA DEL CLIENTE PER AVVENUTA CONSEGNA DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Con la presente sottoscrizione dichiaro che una copia del presente contratto di Mediazione Creditizia, compilato in ogni sua parte unitamente agli Allegati, mi è stata consegnata dal Mediatore Creditizio.

Per i	lCliente 🕽	



CNA Credito S.r.l. - Mediazione Creditizia
Piazza L. Tosi, 4 / 47923 Rimini
tel 0541 760211 / fax 0541 791734 / PEC: cnarimini.credito@cert.cna.it
Registro Imprese Rimini, Cod. Fisc. e P.IVA 03837870405 - Cap. Soc. € 50.000 i.v.
Elenco OAM Mediatori Creditizi n° M322 del 29.1.2015
Società soggetta a direzione e coordinamento di CNA Associazione Provinciale di Rimini

## COMUNICAZIONE COSTI ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA A CARICO DEL CLIENTE/CONSUMATORE PER IL CALCOLO DEL TAEG/ISC/TEG

(PROVVEDIMENTO BANCA ITALIA 15/07/2015 - COMUNICAZIONE OAM 9 DEL 10/05/2016)

WITTER ATERIA DIO TIMANITA DIO		
INTERMEDIARIO FINANZIARIO: PEC:	#N/D	
FILIALE:	#NVD	
GESTORE:		
E-MAIL GESTORE:		
E-MAIL GESTONE.		
NOSTRO REFERENTE:		TEL:
E-MAIL:		
Con riferimento agl	i obblighi imposti alla Scrivente Società dalla normativa in օք	ggetto. Vi comunichiamo che il Cliente/Consumatore:
con menmento agi	robblight impostratia scrivente società dalla normativa in og	ssecto, vi comunicinamo che il chente/consumatore.
DENOMINAZIONE/NOME E COGNOM	E <u>0</u>	
SEDE LEGALE/RESIDENZA	() - N.	
P.I. E/ C.F.	0	
he cette	and the confidence of the distriction of the district of the d	and the second of the second o
na sotto	scritto un Contratto di Mediazione Creditizia finalizzato alla	concessione dei seguente finanziamento:
TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	Finanziamento	DURATA (MESI) <b>0</b>
IMPORTO euro	<del>-</del>	
Note		
	che prevede i seguenti compensi di Med	iazione Creditizia:
a) Camanana Fissas Funa	0.00 applicate alle sette	anticiona del controlto di Mandiaciona Conditicio.
a) Compenso Fisso: Euro	applicato alla sotto:	scrizione del contratto di Mediazione Creditizia;
b) Compenso Variabile:	<b>0,00</b> % da calcolarsi sull'ammontare del fina	nziamento deliberato dall'Intermediario Finanziario.
	·	
Rimini,		
		Timbro e firma CNA CREDITO SRL - MEDIAZIONE CREDITIZIA
	Date Turker Constitution	
	Data - Timbro - firma filiale Banca	

(<u>da restituire al mediatore</u> in assenza utilizzo PEC)

	ALLEGATO F							
	ORDINE IRREVOCABILE DI BONIFICO							
Cognome Nome			codice fiscale		0			
in qualità di tite	olare / legale rappresentante	della ditta / società						
ragione sociale	0							
con sede in	0				n.			
prov.	0		C.F.		0			
Alla banca								
A debito del i	mio conto corrente IBAN Filiale							
		Vi prego effettu	ıare il segueı	nte bonifico:				
		IMPORTO €	-	1				
Beneficiario cod IBAN presso la ba	IT 35 S	DITO SRL - Medi 05387 24202 000 OPOLARE DELL'	0001893890					
CAUSALE:								
ISTRUZIONI	PARTICOLARI: valuta (	giorno di erogazior	ne del fin.to pr	esentatovi per	mio conto da CN	IA Credito Srl		
		X						
data			fi	irma				



Il sottoscritto Sig.

CNA Credito S.r.l. - Mediazione Creditizia
Piazza L. Tosi, 4 / 47923 Rimini
tel 0541 760211 / fax 0541 791734 / PEC: cnarimini.credito@cert.cna.it
Registro Imprese Rimini, Cod. Fisc. e P.IVA 03837870405 - Cap. Soc. € 50.000 i.v.
Elenco OAM Mediatori Creditizi n° M322 del 29.1.2015
Società soggetta a direzione e coordinamento di CNA Associazione Provinciale di Rimini

C.F.

0

## **ALLEGATO G**

# Attestazione avvenuta consegna documenti per Trasparenza delle Condizioni Contrattuali per i Mediatori Creditizi

in qualità di:	
0	titolare/legale rappresentante pro tempore/procuratore della ditta
con sede legale in	P.IVA /C.F.
come previsto dall	di aver ricevuto prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia le disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – zioni tra intermediari e clienti", approvate il 29 luglio 2009 e successive modifiche, i seguenti documenti:
1) Foglio Informativo v. 1/19	);
2) Guida Pratica Arbitrato B	ancario Finanziario;
3) documento contenente i	Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) in vigore, previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura").
,	
	Timbro o Eirma del Cliente



Il sottoscritto Sig.

CNA Credito S.r.l. - Mediazione Creditizia
Piazza L. Tosi, 4 / 47923 Rimini
tel 0541 760211 / fax 0541 791734 / PEC: cnarimini.credito@cert.cna.it
Registro Imprese Rimini, Cod. Fisc. e P.IVA 03837870405 - Cap. Soc. € 50.000 i.v.
Elenco OAM Mediatori Creditizi n° M322 del 29.1.2015
Società soggetta a direzione e coordinamento di CNA Associazione Provinciale di Rimini

C.F.

0

## Attestazione avvenuta consegna documenti per Trasparenza delle Condizioni Contrattuali che disciplinano l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti di <u>banche ed intermediari finanziari</u>

in qualità di:		
0	titolare/legale rappresentante pro tempo	re/procuratore della ditta
con sede legale in ,	P.IVA /C.F.	
dichia	ra di aver ricevuto prima della conclu	sione del contratto di credito
il <b>FOGLIO INFORMATIVO</b> re di finanziamento offerta dalla	lativo all'operazione banca e/o dall'intermediario finanziario:	
la <b>GUIDA PRATICA</b> denomin	ata:	
il documento contenente i <b>Tassi</b>	Effettivi Globali Medi (TEGM) in vigore, pre	evisti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura").
,		
	Timbr	o e Firma del Cliente

## AVVISO DI VERSAMENTO E CERTIFICAZIONE RITENUTA D'ACCONTO

Vi ricordiamo che, come previsto ai punti 6.1 e 6.2 del CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA, i compensi dovuti a CNA Credito SrI - Mediazione Creditizia sono <u>assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 Bis, 2° comma</u> del DPR n.600/73.

L'importo della ritenuta d'acconto da operare sul Compenso Fisso è pari a € 0,00 La <u>simulazione</u> della ritenuta d'acconto sul Compenso Variabile è pari a € 0,00

: l'esatto ammontare sarà comunicato da CNA Credito SrI - Mediazione Creditizia tramite fattura valida ai fini fiscali.

## Obbligo di versamento della Ritenuta d'acconto

La ritenuta d'acconto va versata dall'impresa (sostituto d'imposta) entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento (se il predetto termine cade di sabato o di giorno festivo il versamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo).

## Obbligo di Certificazione della Ritenuta d'acconto

Le ritenute operate devono essere certificate da parte del Cliente:

- all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica ;
- in copia a CNA Credito Srl Mediazione Creditizia

nell'anno successivo a quello in cui sono sono stati pagati i compensi.

-	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·